

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro

Art. 438 Deposito della sentenza di appello.

Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'[articolo 430](#).

Si applica il disposto del secondo comma dell'[articolo 431](#).